



a cura di Marcello Mazzoni e Alessandra Ferranti

Premessa

In data 21 giugno 2022 è stato emanato il D.L. 73/2022 (di seguito anche il “Decreto”) recante “Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali”.

Di seguito si analizzano le principali novità in ambito fiscale.

Art. 3 – Modifiche al calendario fiscale

Con l’art. 3 del Decreto, il legislatore apporta alcune modifiche al calendario fiscale, con riferimento ai seguenti adempimenti:

- liquidazioni periodiche IVA, per le quali a regime è previsto il differimento del termine, dal 16 al 30 settembre, per l’invio dei dati relativi al secondo trimestre;
- Intrastat, per i quali è previsto che l’invio degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie debba avvenire entro la fine del mese successivo al periodo di riferimento, in luogo del precedente termine fissato al giorno 25 del mese successivo a quello del periodo di riferimento;
- imposta di bollo sulle fatture elettroniche, per la quale a decorrere dal 1° gennaio 2023 è stata innalzata la soglia, da 250 a 5.000 euro, per il differimento del versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nei primi due trimestri dell’anno;

LED Taxand

Studio Legale Tributario

Via Dante, 16 - 20121 Milano - Tel. +39 02 494864 - Fax +39 02 494864864
studiomi@led-taxand.it - www.led-taxand.it
C.Fiscale e P. IVA 10122630964

- imposta di soggiorno, per la quale è stato differito, dal 30 giugno al 30 settembre 2022, il termine per la presentazione della dichiarazione per gli anni 2020 e 2021.

Art. 5 – Erogazione dei rimborsi fiscali agli eredi

L'art. 5 del Decreto, inserendo il comma 6-bis all'art. 28 del D.lgs. 346/1990 (Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni), interviene sulla procedura di erogazione dei rimborsi fiscali spettanti al defunto.

In particolare, viene previsto che i rimborsi fiscali spettanti al defunto, di competenza dell'Agenzia delle Entrate, vengano erogati ai chiamati all'eredità, come indicati nella dichiarazione di successione dalla quale risulti che l'eredità è devoluta per legge, salvo diversa comunicazione degli interessati, per l'importo corrispondente alla rispettiva quota ereditaria.

Il chiamato all'eredità, che non intende accettare il rimborso fiscale, dovrà riversare l'importo erogato all'Agenzia delle Entrate, secondo le modalità che saranno stabilite mediante apposito provvedimento.

Art. 6 – Disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi precompilata

L'art. 6 del Decreto prevede la riduzione dei controlli formali ex art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973 in relazione alle dichiarazioni precompilate presentate tramite un professionista o tramite CAF.

Viene stabilito, infatti, che qualora la dichiarazione non venga modificata:

- non saranno effettuati i controlli sui dati relativi agli oneri ivi indicati¹;
- non saranno effettuati i controlli sui dati delle spese sanitarie².

Tali disposizioni si applicano a partire dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta 2022 che saranno presentate nel 2023.

Art. 8 – Estensione del principio di derivazione rafforzata alle micro imprese e disposizioni in materia di errori contabili

Intervenendo sull'art. 83 comma 1 del TUIR, l'art. 8 del Decreto prevede, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 22 giugno 2022:

- l'estensione, alle micro imprese³ che si avvalgono della facoltà di redigere il bilancio in forma ordinaria, del principio di derivazione rafforzata per la determinazione del reddito d'impresa. In base

¹ Salvo il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, deduzioni o agevolazioni.

² Il CAF o il professionista acquisiranno a tal fine i dati di dettaglio delle spese sanitarie trasmessi via tessera sanitaria e ne verificherà la corrispondenza con quelli utilizzati per l'elaborazione della dichiarazione precompilata.

³ Imprese che, ai sensi dell'art. 2435-ter comma 1 del codice civile, per due esercizi consecutivi non superano due dei seguenti limiti:

- 175.000 euro di totale dell'attivo dello Stato patrimoniale;
- 350.000 euro di totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni;
- 5 dipendenti occupati in media durante l'esercizio.

a detta previsione, quindi, le micro imprese che non redigono il bilancio d'esercizio avvalendosi delle semplificazioni a loro rivolte, determinano il reddito d'impresa secondo i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai principi contabili, dando quindi valenza fiscale alla rappresentazione contabile basata sulla prevalenza della sostanza sulla forma;

- che i componenti di reddito imputati in bilancio per la correzione di errori contabili, ad esclusione dei componenti negativi relativi a perdidi d'imposta non più accertabili, assumono immediato riconoscimento fiscale. Con la modifica in commento, viene superata l'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate (circolari n. 31/2013 e n. 7/2011) secondo cui la derivazione rafforzata non permetteva il riconoscimento fiscale di componenti contabilizzati a fronte della correzione di errori. A seguito della modifica, quindi, per ottenere il riconoscimento fiscale dei componenti contabilizzati per la correzione di errori contabili, non è più necessaria la presentazione di una dichiarazione integrativa per il periodo d'imposta di commissione dell'errore.

Art. 9 – Abrogazione disciplina delle società in perdita sistematica e dell'addizionale IRES di cui all'articolo 3 della legge 6 febbraio 2009, n. 7

Con l'art. 9 comma 1 del Decreto, il legislatore interviene sulla disciplina delle società di comodo abrogando, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022, la fattispecie riguardante le società in perdita sistematica di cui dell'art. 2 comma 36-decies e 36-undecies del D.L. 138/2011.

A decorrere dal 2022, quindi, viene abrogata la presunzione per cui si considerano di comodo le società che realizzano perdite fiscali per 5 periodi d'imposta consecutivi (o che in un quinquennio realizzano perdite fiscali per 4 periodi d'imposta e un reddito inferiore al minimo per un periodo d'imposta).

Resta, invece, imm modificata la disciplina delle società di comodo per mancato superamento del c.d. "test di operatività" (art. 30 della L. 724/94).

Con in comma 2 dell'art. 9 del Decreto, il legislatore abroga, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2020, l'addizionale IRES del 4% di cui all'art. 3 della L. 7/2009 prevista per società ed enti commerciali residenti in Italia che verificano tutti i seguenti requisiti:

- operano nel settore della ricerca e della coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, con partecipazioni di controllo e di collegamento e con immobilizzazioni materiali e immateriali nette dedicate a tale attività con valore di libro superiore al 33% della corrispondente voce del bilancio di esercizio;
- hanno emesso azioni o titoli equivalenti ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato;
- hanno una capitalizzazione superiore a 20 miliardi di euro determinata sulla base della media delle capitalizzazioni rilevate nell'ultimo mese di esercizio sul mercato regolamentato con i maggiori volumi negoziati.

Art. 10 – Semplificazioni in materia di dichiarazioni IRAP

Intervenendo sull'art. 11 del D.Lgs. 446/1997, il legislatore, con l'art. 10 del Decreto, ha eliminato le deduzioni "parziali" ai fini IRAP relative al personale assunto a tempo indeterminato, prevedendo per tali dipendenti la deduzione integrale del costo.

La modifica non comporta effetti sostanziali sulle deduzioni in esame; come chiarito anche nella relazione illustrativa e tecnica, infatti, l'art. 10 del Decreto non introduce né modifica le deduzioni esistenti, ma semplicemente raggruppa, in un'unica deduzione, le varie deduzioni riferibili ai dipendenti a tempo indeterminato.

Tali novità si applicheranno a partire dal periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto in commento e pertanto, per i soggetti "solari", già a partire dal periodo di imposta 2021.

Art. 12 – Modifica alla disciplina in materia di esterometro

Intervenendo sull'art. 1 comma 3-bis del D.L. 127/2015, il legislatore ha introdotto una nuova causa di esclusione alla comunicazione delle operazioni transfrontaliere.

Diventano, infatti, escluse dall'obbligo comunicativo le operazioni di importo non superiore a 5.000 euro, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia, ai sensi degli artt. da 7 a 7-octies del D.P.R. 633/1972⁴.

Si ricorda, inoltre, che, a partire dal 1 luglio 2022, tale adempimento dovrà essere effettuato telematicamente, tramettendo i dati al Sistema di interscambio (SDI) nel formato della fattura elettronica.

Art. 13 – Decorrenza della misura sanzionatoria per omessa o errata trasmissione delle fatture relative alle operazioni transfrontaliere

Con l'art. 13 del Decreto, è stato disposto il differimento dall'1 gennaio all'1 luglio 2022 della decorrenza della misura sanzionatoria relativa all'omessa o errata trasmissione delle fatture relative alle operazioni transfrontaliere prevista dall'art. 11, comma 2-quater, terzo periodo, del D.Lgs. 471/1997⁵.

Art. 14 – Termine per la richiesta di registrazione degli atti in termine fisso

L'art. 14 del Decreto introduce importanti novità in relazione all'imposta di registro. In particolare, modificando gli artt. 13 e 19 del D.P.R. 131/1986 (Testo Unico dell'imposta di registro), è previsto un prolungamento del termine a 30 giorni, in luogo del precedente termine di 20 giorni, con riferimento ai seguenti adempimenti:

- registrazione in termine fisso di tutti gli atti formati in Italia⁶;

⁴ A seguito della modifica, restano pertanto esclusi dall'obbligo comunicativo:

- le operazioni documentate da bolletta doganale;
- le operazioni documentate da emissione o ricezione di fatture elettroniche trasmesse al sistema di interscambio;
- le operazioni, purché di importo non superiore a euro 5.000, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies del D.P.R. 633/72.

⁵ Il novellato art. 11, comma 2-quater, terzo periodo, del D.Lgs. 471/97 dispone che "Per le operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022, si applica la sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura, entro il limite massimo di euro 400 mensili".

⁶ Resta invariato il termine di 60 giorni per la registrazione degli atti formati all'estero.

- denuncia di eventi successivi alla registrazione (i.e. condizione sospensiva).

Con tale modifica è stato allineato il termine per l'espletamento degli adempimenti già previsti per alcuni tipi di atti, come per i contratti di locazione, con la conseguenza che il termine di 20 giorni precedentemente previsto non sussisterà più per alcun tipo di registrazione.

Art. 22 – Proroga del meccanismo di inversione contabile

Con l'art. 22 del Decreto, il legislatore, a seguito dell'ottenimento dell'autorizzazione da parte dell'Unione Europea⁷, ha previsto la proroga fino al 31 dicembre 2026⁸ del *reverse charge* per le operazioni di cui all'art. 17 comma 6 lett. b), c), d-bis), d-ter) e d-quater) del D.P.R. 633/1972, ossia:

- le cessioni di telefoni cellulari (lett. b) del D.P.R. 633/1972;
- le cessioni di console da gioco, tablet, PC, laptop e dispositivi a circuito integrato (lett. c) del D.P.R. 633/1972);
- le cessioni di certificati energetici (lett. d-bis) e d-ter) del D.P.R. 633/1972);
- le cessioni di gas ed energia elettrica a soggetti passivi-rivenditori (lett. d-quater) del D.P.R. 633/1972).

Si ricorda che, per le altre operazioni soggette a *reverse charge*⁹, tale metodo rappresenta la modalità di applicazione dell'IVA a regime, pertanto non necessitano di ulteriori autorizzazioni da parte dell'Unione Europea.

Art. 23 – Disposizioni in materia di ricerca e sviluppo di farmaci e certificazione del credito ricerca, sviluppo e innovazione

Con l'art. 23 comma 1 del Decreto, viene modificata la disciplina del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo di farmaci e vaccini di cui all'art. 31 del D.L. 73/2021, eliminando il riferimento ai "nuovi" farmaci e vaccini e rimandando all'art. 2 del D.M. del 26 maggio 2020, per la definizione delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito di imposta.

Con l'art. 23 commi da 2 a 8 del Decreto, il legislatore, al fine di favorire condizioni di certezza operativa con riferimento al credito di imposta per ricerca e sviluppo e innovazione, introduce la possibilità di richiedere una certificazione degli investimenti effettuati o da effettuare.

In particolare, la certificazione può essere richiesta per attestare la qualificazione dei seguenti investimenti:

- attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico, secondo quanto disposto dall'art. 1 comma 200 della Legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019);

⁷ Direttiva 2022/890/UE.

⁸ Per tali operazioni, l'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile era stata inizialmente prevista fino al 30 giugno 2022.

⁹ Quali ad esempio quelle relative a rottami (art. 74 commi 7 e 8 del D.P.R. 633/1972), al settore immobiliare (lett. a-bis) dell'art. 17 comma 6 del D.P.R. 633/1972) e al settore edile e connessi (lett. a) e a-ter) dell'art. 17 comma 6 del D.P.R. 633/1972).

- attività di innovazione tecnologica, secondo quanto disposto dall'art. 1 comma 201 della Legge di Bilancio 2020;
- attività di design e ideazione estetica, secondo quanto disposto dall'art. 1 comma 202 della Legge di Bilancio 2020;
- attività di innovazione tecnologica 4.0 e transizione ecologica, secondo quanto disposto dall'art. 1 commi 203, quarto periodo, 203-*quinquies* e 203-*sexies* della Legge di Bilancio 2020.

Suddetta certificazione:

- può essere richiesta a condizione che le violazioni relative all'utilizzo dei crediti d'imposta, di cui ai punti precedenti, non siano state già constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidamente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza;
- potrà essere rilasciata da soggetti pubblici o privati iscritti in un apposito albo dei certificatori, che sarà tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico, che si attengono, nel processo valutativo, a quanto previsto da apposite linee guida del Ministero dello Sviluppo Economico, periodicamente elaborate ed aggiornate¹⁰;
- ha effetti vincolanti nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, ad eccezione del caso in cui, sulla base di una non corretta rappresentazione dei fatti, la certificazione venga rilasciata per un'attività diversa da quella concretamente realizzata, fermo restando le attività di controllo previste dall'art. 1, comma 207 della Legge di Bilancio 2020.

Art. 24 – Disposizioni in materia di indici sintetici di affidabilità

Con riferimento alla disciplina degli indici sintetici di affidabilità (ISA), l'art. 24 del Decreto apporta le seguenti modifiche all'art. 148 del D.L. 34/2020:

- estensione, anche al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022, dei correttivi volti a tener conto degli effetti di natura straordinaria conseguenti all'emergenza sanitaria da COVID-19 e delle specifiche cause di esclusione;
- previsione secondo cui l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza debbano tenere conto, ai fini della definizione delle strategie di controllo basate anche sul punteggio ISA:
 - per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021, anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall'applicazione degli ISA per i periodi in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020;
 - per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022, anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall'applicazione degli ISA per i periodi in corso al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021.

¹⁰ Con un successivo DPCM saranno individuati i requisiti dei soggetti pubblici o privati abilitati al rilascio della certificazione e sarà istituito l'apposito albo dei certificatori.

Art. 35 – Proroga dei termini in materia di registrazione degli aiuti di Stato COVID-19 nel Registro nazionale aiuti, della presentazione della dichiarazione IMU anno di imposta 2021 [...]

Con l'art. 35 commi da 1 a 3 del Decreto, viene disposta la proroga del termine entro cui l'Agenzia delle Entrate è tenuta alla registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato degli aiuti di cui alle Sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato COVID-19.

In particolare, i termini sopracitati in scadenza:

- tra il 22 giugno 2022 e il 31 dicembre 2022 sono prorogati al 30 giugno 2023;
- tra l'1 gennaio 2023 e il 30 giugno 2023 sono prorogati al 31 dicembre 2023.

Con l'art. 35 comma 4 del Decreto viene disposta la proroga dal 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2022 del termine della dichiarazione IMU relativa agli immobili, diversi da quelli posseduti da enti non commerciali, per i quali nel 2021 ha avuto inizio il possesso o sono occorse variazioni rilevanti per la determinazione dell'imposta.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nella presente newsletter non possono essere considerate come un parere legale. LED Taxand non accetta alcuna responsabilità in relazione all'utilizzo di tale pubblicazione senza la collaborazione dei suoi professionisti.